

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1586 del 29.12.1998 e successive modificazioni)

Art. 1

L'Azienda ULSS m. 22 del Veneto garantisce la partecipazione degli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti dei Cittadini, in attuazione a quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, dalla Carta Nazionale dei Servizi sanitarie e dalle Direttive emanate dalla Regione del Veneto di cui alla Legge Regionale n. 56 del 14.9.1994, art. 11 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2132 del 19.4.1995,

A tale scopo, con deliberazione n. 951 del 23.7.1998 del Direttore Generale, viene istituita presso detta Azienda la Conferenza dei Servizi.

Art. 2

La Conferenza dei Servizi è presieduta dal Direttore Generale, o da un suo delegato.

E' l'organismo istituzionale dedicato alla consultazione degli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti dei Cittadini, che operano nell'ambito dell'Azienda per la verifica dell'andamento dei servizi; rappresenta quindi il momento in cui si concretizza la collaborazione tra l'Azienda e le Associazioni di Volontariato, collaborazione che si può realizzare a vari livelli:

- a. collaborazione in fase di analisi di bisogni emergenti tra gli utenti;
- b. collaborazione e partecipazione attiva in fase di promozione di interventi e di iniziative;
- c. collaborazione nella fase di rilevazione del gradimento delle prestazioni sanitarie;
- d. collaborazione nella fase di definizione degli standard di qualità previsti nelle Carte dei Servizi predisposte per ogni Unità Operativa;
- e. condivisione del sistema di informazione sulle prestazioni erogate;

Art. 3

L'Azienda individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'ufficio di riferimento per le Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti dei Cittadini: esso agisce a nome dell'Azienda nella realizzazione del principio di trasparenza e di partecipazione.

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico è demandato altresì il ruolo di coordinamento tra i referenti interni ed esterni e di promozione delle iniziative di collaborazione, che devono necessariamente poi essere gestite dai singoli settori e responsabili interessati.

Art. 4

La Conferenza dei Servizi è convocata dal Direttore Generale con cadenza almeno annuale; può essere anche convocata a seguito di specifica richiesta di almeno 1/3 dei componenti la Conferenza stessa, per trattare specifici argomenti, da indicare nella richiesta di convocazione.

Art. 5

La Conferenza dei Servizi ha la seguente composizione:

- Presidente: Direttore Generale dell'ULSS o suo delegato;
- n. 10 rappresentanti dell'ULSS;
- n. 10 rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti afferenti al territorio dell'Azienda, eletti in una loro apposita assemblea;
- - n. 4 rappresentati dei Sindaci dei Comuni afferenti al territorio dell'Azienda.

Art. 6

Si considerano organismi di volontariato afferenti all'Azienda i gruppi con le seguenti caratteristiche:

- operino da tempo all'interno degli ospedali;
- operino sul territorio dell'Azienda e siano riconosciuti o dai rispettivi Comuni o dall'ULSS o dalla Prefettura o dalla Regione;
- abbiano finalità di interesse sanitario e sociale e svolgano attività:
 - a. per la parte sanitaria: di prevenzione nell'ambito di progetti specifici gestiti dall'ULSS, di tutela del malato, di assistenza, di sostegno e di aiuto del malato e dei suoi familiari;
 - b. per la parte sociale: di promozione a favore di soggetti in condizione di disagio psico-fisico e sociale, di assistenza all'utente dei servizi socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Art. 7

Le osservazioni e le proposte, comprese quelle relative alla Carta dei Servizi, emerse sia in sede di Conferenza dei Servizi che in sede di incontri con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, saranno tenuti nella dovuta considerazione dalla Direzione Generale, al fine del miglioramento dei servizi e nell'ambito della programmazione dell'attività di Azienda.

Art. 8

La Conferenza dei Servizi rimane in carica per un triennio.